

Cl: 8.18
Fasc:N.9.1/2023

PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.
PROGETTO DI AMPLIAMENTO E AUMENTO QUANTITÀ DI RIFIUTI DA AVVIARE A RECUPERO,
OLTRE LE 10 TON/GIORNO, CON MODIFICA AL LAY-OUT ESISTENTE, NELLO STABILIMENTO
SITO NEL COMUNE DI BERNEZZO.
PROPONENTE: FERVIVA ROTTAMI S.R.L., VIA DON MINZONI N. 49, 12011 - BORGO SAN
DALMAZZO.
ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE

\$ IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 04.11.2024 con prot. di ric. n. 82881, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023 presentata da parte del Legale Rappresentante della Ditta Ferviva Rottami S.r.l., con sede legale in Via Don Minzoni n. 49 a Borgo San Dalmazzo;
- con nota provinciale prot. n. 83453 del 05.11.2024 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 05 novembre 2024 al 03 febbraio 2025;
- con nota prot. n. 83454 del 05.11.2024, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. B.7.z.b) della L.R. 13/2023 *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di*

verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno”.

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- Nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:

- **il Comune di Bernezzo:**

- con nota prot. ric. n. 83930 del 07.11.2024 ha comunicato che per poter procedere con l'istruttoria della pratica il proponente doveva produrre integrazioni documentali poiché, a differenza di quanto dichiarato dallo stesso, l'area oggetto d'istanza è sottoposta a quanto previsto dalla D.G.R 28 gennaio 2022, n. 10-4568 che va a normare i tipi di intervento ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i. ed in parte è vincolata ai sensi dell'art. 142 del D.Lg. 42/2004 e pertanto l'intervento è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004 stesso.

In particolare ha chiesto che fossero prodotte:

- documentazione idrogeologica di valutazione dei rischi, la compatibilità degli interventi proposti e le relative misure di mitigazione;
- una planimetria all'interno della quale si evinca la situazione attuale e la situazione in progetto con relative aree di stoccaggio e/o lavorazione in ampliamento, in modo da valutare se l'intervento proposto è conforme ai tipi di intervento ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla D.G.R 28 gennaio 2022, n. 10-4568.

A supporto di quanto sopra ha allegato lo stralcio planimetrico del P.R.G.C., lo stralcio della Carta dei dissesti e la D.G.R. sopracitata.

- Successivamente con nota prot. di ric. n. 87304 del 21.11.2024 il Comune ha richiesto l'integrazione della relazione di valutazione d'impatto acustico;

- **I'ASLCN1** con nota prot. ric. n. 90069 del 02.12.2024, per quanto di competenza, ha comunicato che il progetto non è da assoggettare a VIA;

- in data 04 dicembre 2024 si è riunito l'Organo Tecnico provinciale che, dall'istruttoria tecnica svolta, ha evidenziato la necessità di richiedere integrazioni, formalizzate al proponente con nota prot. n. 93142 del 10.12.2024, sulla base delle sopracitate note del Comune di Bernezzo e del parere pervenuto da parte dell'ARPA - Dipartimento Territoriale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 91670 del 06.12.2024;

- il proponente ha presentato le integrazioni in data 31.01.2025 con prot. ric. n. 10088 che questa Amministrazione ha provveduto a pubblicare con nota prot. n. 11041 del 04.02.2025;

- a seguito dell'istruttoria relativa alla documentazione integrativa fornita risultano pervenuti gli ulteriori contributi del **Comune di Bernezzo:**

- nota prot. ric. n. 11792 del 06.02.2025, in cui, considerato che sull'attività in corso sono pervenute numerose segnalazioni in merito alle emissioni sonore e che all'interno della Relazione tecnica di valutazione previsionale di impatto acustico viene dichiarato che "*L'attività sarà operante dal lunedì al venerdì, nelle ore centrali del solo tempo di riferimento diurno, dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00*", ha prescritto quanto di seguito riportato:

- in nessun caso potranno eseguirsi lavorazioni che superino i valori in dB previsti dalla

zonizzazione acustica classe 3° e comunque nel limite del differenziale previsti dalla normativa, anche se solo per una durata estremamente ridotta nel tempo (minore di 1 minuto), legato in particolar modo allo scarico del materiale ferroso.

- Le operazioni di scarico del materiale ferroso non potranno comunque avvenire prima delle ore 8,00 del mattino, ed esclusivamente dal lunedì al venerdì e non potranno essere altresì eseguite dopo le 18,00 della sera (come comunque dichiarato al punto 1.2 sulla valutazione di impatto acustico trasmessa).
- In merito a quanto dichiarato al punto 1.11 della valutazione di impatto acustico "Visto quanto espresso ai punti precedenti, non si ritiene di dover prevedere alcun accorgimento tecnico atto al contenimento della rumorosità producibile dall'attività nei confronti dell'ambiente esterno e dei ricettori circostanti", nel caso in cui venga rilevato che non si rispettano i limiti sopra indicati, si dovrà comunque procedere alla realizzazione di barriere fonoassorbenti.

Inoltre ha chiesto agli enti coinvolti, per quanto di competenza, il supporto per attuare le adeguate misure di sorveglianza, al fine che venga garantito il rispetto di quanto sopra prescritto e di quanto dichiarato dal richiedente con la valutazione di impatto acustico trasmessa.

Infine in materia di tutela del paesaggio, vista la planimetria aggiornata di perimetrazione del vincolo paesaggistico (trasmessa con integrazione del 31.01.2025), ha chiesto di indicare in modo esplicito (tramite dichiarazione) se l'attività di ampliamento necessita o meno di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica (sia ordinaria che semplificata).

- con nota prot. ric. n. 15524 del 10.02.2025 il Comune ha precisato che in merito al suddetto punto in materia di tutela del paesaggio, dovranno essere evidenziati i soli interventi previsti in ampliamento che ricadono nella fascia di tutela paesaggistica, al fine di valutare se sia necessario o meno l'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica.
- In data 18 febbraio 2025 l'Organo Tecnico provinciale si è nuovamente riunito, e sulla base dei contributi pervenuti nel corso di tutto il procedimento ed a seguito della valutazione del progetto agli atti, comprensivo delle integrazioni presentate, evidenzia quanto segue:
 1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà presentare idonea istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006;
 2. dal punto di vista tecnico, la Ferviva Rottami Srl è autorizzata dal Suap del Comune di Caraglio e Bernezzo con n. 105-BE/2023 e risulta iscritta con n. 657 nel Registro provinciale imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (operazioni R4 e R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) per lo stabilimento sito nel comune di Bernezzo, in Via Borgo San Dalmazzo n. 32.

Per quanto dichiarato, la ditta intende incrementare la potenzialità di trattamento di cui all'operazione R4 superando le 10t/giorno, con modifica al lay-out esistente ed ampliamento dell'area autorizzata nella zona coperta da 10.000 mq a circa 11.000 mq.

L'aumento della quantità è riferita ai soli rottami metallici ferrosi e non ferrosi.

L'attività è caratterizzata dal ritiro con verifica radiometrica, pesatura, stoccaggio e avvio a recupero di metalli ferrosi e non ferrosi ai fini dell'ottenimento del certificato quale End of Waste ovvero non più rifiuto ai sensi del Regolamento n. 333 del 2011 di ferro, acciaio e alluminio e del Regolamento n. 715 del 2013 di rame, bronzo e ottone.

L'impresa è altresì certificata a sensi della norma ISO EN 14001 :2015.

Il materiale in ingresso, viene collocato all'esterno in appositi cumuli o cassoni separati per tipologia e poi prelevato con pala meccanica del caricatore.

Non sono previsti scarichi in corpo superficiali produttivi o assimilati.

È presente un idoneo impianto di trattamento per gli scarichi delle acque di prima e seconda pioggia in fognatura.

3. dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a) Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

La ditta dichiara che intende incrementare la potenzialità di trattamento di cui all'operazione R4 superando le 10 t/die, fornendo una tabella aggiornata con i quantitativi dei rifiuti e delle tipologie.

Per quanto riguarda invece l'estensione della superficie da 10.000 m² a 11.000 m², si ritiene che la stessa sia compresa nel sito già assentito (trattandosi dell'estensione della superficie utilizzata all'interno del capannone esistente).

Dovrà inoltre essere presentata una planimetria aggiornata con l'indicazione dei metri quadri a disposizione per ogni gruppo/cumulo/settore di rifiuti, con l'indicazione del volume stoccato e del peso specifico. Nella planimetria dovranno altresì essere indicate le aree di deposito dell'end of waste prodotte, distinte per le varie tipologie e relative superfici a disposizione.

b) Valutazione di impatto acustico

Dall'analisi della documentazione prodotta dal tecnico competente in acustica è emerso che le attività lavorative si svolgono nel solo periodo diurno, che l'area di interesse è classificata nelle classi III, IV, V e VI e che, in base alle misure condotte dal tecnico ed alle stime circa il rumore generato dalla nuova attività, vengono rispettati i limiti di immissione presso i due ricettori R2, ed R3.

In merito al ricettore R1, (due villette uso residenziale), il tecnico dichiara il superamento dei limiti di immissione diurno a causa dell'intenso traffico veicolare sulla SP23.

A tale proposito va puntualizzato che nella relazione si fa riferimento a misure della durata di 30 minuti eseguite con il fonometro a 1,5 metri di altezza, mentre il traffico veicolare, in base alle indicazioni contenute nel DPR 1 aprile 1998 deve essere misurato con il fonometro posto ad un'altezza di 4 metri, con tempi di misura ben più ampi (>24 ore). Pertanto dovrà essere chiarito come mai è stato inserito all'interno della relazione un superamento che non è dovuto all'attività produttiva in oggetto e che potrebbe sollevare scenari ben più complessi di quelli che interesserebbero il procedimento autorizzativo in corso.

Infatti, la presenza un superamento ante-operam porterebbe all'esigenza di risanare la situazione esistente, senza poter aggiungere nuove sorgenti rumorose, a quelle già presenti (in questo caso l'infrastruttura stradale) e responsabili dell'inquinamento.

Riprendendo quanto evidenziato, il presunto superamento menzionato dal tecnico è riferito alla CLASSE III della zonizzazione approvata dal Comune di Bernezzo.

Tuttavia, in merito alla situazione illustrata nella relazione, il ricettore R1, posto a poche decine di metri di distanza dalla SP 23, che in base al DPR 30 marzo 1998 142 dovrebbe essere classificata come strada extraurbana secondaria esistente o assimilabile di TIPO Cb, sarebbe sottoposto a limiti di 70 dB(A) nel periodo diurno e 60 dB(A) in quello notturno.

Questi ultimi sono ben superiori a quelli previsti dalla classe acustica approvata dal comune di Bernezzo, fermo restando il ribadire che le modalità di misura per la tipologia di rumore stradale in oggetto, sono ben diverse da quelle condotte dal tecnico in questa occasione.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la L.R. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)".

Vista la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste le note prot. ric. n. 83930 del 07.11.2024, prot. ric. n. 87304 del 21.11.2024, prot. ric. n. 11792 del 06.02.2025 e prot. ric. n. 15524 del 10.02.2025 del Comune di Bernezzo e la nota prot. ric. n. 90069 del 02.12.2024 dell'ASLCN1, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- il lay-out dell'impianto non subirà modifiche strutturali e che l'ampliamento della superficie utilizzata avverrà all'interno del capannone esistente già assentito;
- gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede del suddetto iter autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
- in data 18 febbraio 2025, **l'Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con le note prot. ric. n. 91670 del 06.12.2024 e n. 17903 del 25.02.2025; dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio - Ufficio Gestione Rifiuti, di cui alla nota prot. ric. n. 90172 del 02.12.2024 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio - Ufficio Controllo Emissione ed Energia di cui alla nota prot. ric. n. 15485 del 18.02.2025, fatto salvo quanto sopra evidenziato, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023.**

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 04.11.2024 con prot. di ric. n. 82881, da parte del legale rappresentante della Ditta Ferviva Rottami S.r.l., con sede legale in Via Don Minzoni n. 49 a Borgo San Dalmazzo, per le motivazioni precedentemente citate;

2. di stabilire che, nella fase di redazione del progetto definitivo ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovranno essere recepite le seguenti indicazioni dettagliatamente descritte nei pareri pervenuti ed in premessa citati.

a) Alla luce di quanto segnalato dal Comune di Bernezzo in merito alle segnalazioni pervenute sull'attività in corso è necessario che l'Azienda alleggi alla suddetta istanza una relazione, a firma di tecnico abilitato nell'ENTECA, contenente:

- una descrizione tecnica degli interventi di contenimento delle emissioni sonore realizzati con evidenza, nello specifico, delle dimensioni e caratteristiche tecniche delle opere, immagini fotografiche delle stesse e la loro localizzazione all'interno del sito aziendale;
- gli esiti del monitoraggio acustico effettuato al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici, assoluti e differenziali presso i ricettori, comprensivo dei grafici delle misure.

Si evidenzia che, qualora dagli esiti della summenzionata campagna di misura emergano superamenti dei limiti stabiliti dal Piano di classificazione acustica del Comune di Bernezzo, l'impresa dovrà elaborare e trasmettere un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.

b) Dovrà essere presentata una planimetria aggiornata con l'indicazione dei metri quadri a disposizione per ogni gruppo/cumulo/settore di rifiuti, con l'indicazione del volume stoccato e del peso specifico. Nella planimetria dovranno altresì essere indicate le aree di deposito dell'end of waste prodotte, distinte per le varie tipologie e relative superfici a disposizione.

c) Dovranno essere predisposti debiti approfondimenti in merito alle emissioni diffuse prodotte dalle lavorazioni eseguite, al fine di valutare la necessità di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

d) Con riferimento alla tutela del paesaggio, il proponente è tenuto a presentare una planimetria con esplicita perimetrazione del vincolo paesaggistico per gli interventi previsti in ampliamento, al fine di chiarire se necessario o meno il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. (ordinaria o semplificata) da parte del Comune di Bernezzo, da coordinare ed integrare nella Conferenza di Servizi ex art. 208, D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

3. di stabilire per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto della seguente **condizione ambientale** finalizzata all'ottimizzazione del progetto dal punto di vista ambientale, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (**Verifica di ottemperanza**), provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa agli Enti competenti, come di seguito indicato:

a) **In materia di impatto acustico: dovrà essere eseguita una valutazione effettiva di misura del rumore prodotto presso i ricettori R1 e R2**, che tenga in considerazione le sole emissioni rumorose della Ditta in esame. Le modalità ed il tempo di misura dovranno essere decisi dal professionista dopo l'osservazione della situazione esistente "in loco" in modo da avere una corretta rappresentatività dei dati relativi al rumore emesso dall'attività di deposito e di trattamento rottami ferrosi in oggetto. Le misurazioni indicate dovranno essere debitamente trasmesse alla Provincia di Cuneo, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Cuneo ed al Comune di Bernezzo, entro 6 mesi dalla comunicazione di fine lavori, ad opere realizzate e funzionanti a "pieno regime".

Termine per la verifica di ottemperanza: in fase di esercizio

STABILISCE altresì

- **che il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha un'efficacia temporale pari a dieci anni dalla data del presente atto.** Decorsa l'efficacia temporale indicata nel presente provvedimento, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/03 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORI:

Arch. Barbara Giordana

Arch. Patrizia Oliva

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

\$